



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Maurizio **MASSA** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32030** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 63167 reso dall'agente contabile **BORDIGNON OSCAR**, consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa – Direzione Amministrazione dell'Esercito di Padova, Comando Forze Operative Nord di Padova, per il periodo 01.07.2017 – 31.12.2017, depositato il 02.12.2019.

Vista la relazione n. 230/2024 del 12 giugno 2024 del Magistrato Istruttore sul conto;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 luglio 2024, celebrata con l'assistenza del segretario Marco Greggio, il giudice relatore, Primo ref. Elisa Borelli, il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto

	Procuratore Generale Sutto Massimiliano e gli Avv.ti Paolo Celli e Martina	
	Grimaldi nell'interesse dell'agente contabile, come da separato verbale.	
	Premesso in	
	FATTO	
	I. Con relazione n. 230/2024 del 12 giugno 2024, il Magistrato relatore del	
	conto giudiziale n. 63167 dell'agente contabile BORDIGNON OSCAR,	
	consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa – Direzione	
	Amministrazione dell'Esercito di Padova, Comando Forze Operative Nord	
	di Padova, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale in ordine	
	alle irregolarità del conto sopra indicato per il periodo 01.07.2017 –	
	31.12.2017, depositato il 2 dicembre 2019.	
	Rilevava, in particolare, sotto il profilo formale, che il conto del	
	consegnatario era stato compilato sul modello 16/M di riepilogo valutativo	
	delle variazioni di carico dei materiali assegnati al magazzino. Non era stato,	
	invece, utilizzato il modello 24, come previsto dal d.P.R. n. 194/1996 al fine	
	di esplicitare quanto previsto dall'art. 519, comma 3, del d.P.R. n. 90/2010,	
	con conseguente irregolarità anche sostanziale, perché il conto risultava non	
	idoneo a rappresentare i risultati della gestione contabile del consegnatario di	
	beni, come previsto dall'art. 140, comma 2, c.g.c..	
	Non era stata inoltre allegata la relazione dell'organo di controllo interno	
	prevista dall'art. 139, comma 2, c.g.c..	
	Non essendo possibile pervenire all'approvazione delle risultanze contabili e	
	al discarico dell'agente, si chiedeva la fissazione dell'udienza di discussione	
	per l'esame da parte del Collegio.	
	II. In data 26 giugno 2024 il Ministero della Difesa - Direzione di	
	2	

	Amministrazione dell'Esercito, depositava in atti una memoria difensiva con	
	allegata documentazione.	
	Specificava che gli allegati al conto e la relativa documentazione	
	giustificativa della gestione non venivano trasmessi alla Corte dei conti alla	
	luce di quanto disposto dall'art. 140, comma 5, c.g.c. (<i>"Gli allegati e la</i>	
	<i>correlata documentazione giustificativa della gestione non sono trasmessi</i>	
	<i>alla Corte dei conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo</i>	
	<i>richieda. La documentazione è tenuta presso gli uffici dell'amministrazione a</i>	
	<i>disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di</i>	
	<i>tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto"</i>) e che tutto il	
	carteggio probatorio della gestione dei singoli agenti era reso materialmente	
	alla Direzione scrivente. Pertanto il Mod. 16/M, per quanto riepilogativo	
	delle sole variazioni avvenute nel carico dei materiali, era da ritenersi idoneo	
	a rappresentare quanto richiesto dalla legge, potendo comunque lo stesso	
	Organo amministrativo dare conto nel dettaglio dei singoli materiali avuti in	
	consegna ovvero distribuiti nel corso dell'esercizio o della gestione ed	
	essendo la stessa Amministrazione militare tenuta ad utilizzare i modelli	
	contabili riepilogativi previsti dalla regolamentazione militare di riferimento	
	(D.M. 20 dicembre 2006).	
	Quanto alla relazione di cui all'art. 139, comma 2, c.g.c., faceva presente	
	che, eseguita l'attività di verifica e controllo amministrativo, il Responsabile	
	del procedimento aveva provveduto alla parificazione del conto e alla	
	contestuale trasmissione alla Corte di conti, così potendosi ritenere	
	ottemperate anche le prescrizioni di cui al citato art. 139 c.g.c.. Evidenziava,	
	infine, che tale complessiva procedura corrispondeva alla prassi in uso, mai	
	3	

	prima d’ora contestata.	
	III. In data 1° luglio 2024, l’agente contabile Bordignon, a mezzo degli	
	Avv.ti Paolo Celli e Martina Grimaldi del foro di Roma, depositava memoria	
	con la quale eccepiva l’intervenuta prescrizione quinquennale dell’azione,	
	essendo trascorsi più di cinque anni dal deposito, avvenuto in data	
	14.06.2018, del conto presso l’Amministrazione di appartenenza. Al	
	riguardo, sosteneva che il termine di prescrizione, diversamente da quello	
	relativo all’estinzione del giudizio sul conto ex art. 150 c.g.c., decorre dal	
	momento in cui il conto è stato consegnato all’Amministrazione da parte	
	dell’agente contabile, piuttosto che dal deposito dello stesso presso la	
	competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.	
	Quanto al censurato utilizzo del modello 16/M, il consegnatario - dopo aver	
	richiamato le previsioni di cui agli artt. 517-519 del d.P.R. n. 90/2010	
	relativamente agli agenti che hanno in consegna materiali per debito di	
	custodia o di vigilanza - osservava che l’uso del suddetto modello era	
	previsto dalla Direttiva del Comando Logistico dell’Esercito – Comando	
	Commissariato 4027/2023 e che la normativa di cui all’art. 1 del d.P.R. n.	
	194/1996 (la quale imporrebbe l’utilizzo del modello 24) si riferiva solo ai	
	consegnatari di beni delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane,	
	delle Unioni dei comuni e delle Città metropolitane. In ogni caso, il conto	
	reso sul modello 16/M doveva ritenersi idoneo a rappresentare i risultati	
	della gestione contabile del consegnatario, essendo stato parificato	
	dall’Amministrazione con effetto certificativo, come meglio precisato nella	
	memoria depositata in atti.	
	In ordine alla contestazione inerente alla mancata compilazione del conto	
	4	

	secondo il modello previsto dal d.P.R. n. 194/1996 o altro modello atto ad	
	evidenziare correttamente la gestione, ai fini del passaggio di consegne,	
	deduceva che la mancata compilazione del modello 24 non determinava	
	alcuna violazione soprattutto alla luce di quanto disposto dagli artt. 517-519	
	del d.P.R. n. 90 del 2010, a mente dei quali sussiste un mero obbligo di	
	natura ricognitiva della consistenza e dello stato dei materiali e non già un	
	obbligo di redazione di una scheda o modello.	
	In merito alle censure mosse con riferimento al mancato deposito della	
	relazione prevista dall'art. 139, co. 2, c.g.c., eccepiva il difetto di	
	legittimazione passiva del sig. Bordignon, precisando che lo stesso non era	
	tenuto alla redazione della stessa, la quale, comunque, era stata debitamente	
	compilata ed inviata dalla Direzione di Amministrazione dell'Esercito.	
	In via istruttoria, chiedeva, ove ritenuto necessario, che fosse disposta la	
	trasmissione della documentazione giustificativa della gestione ai fini della	
	verifica circa la correttezza del conto, essendo la stessa tenuta presso gli	
	uffici dell'Amministrazione per essere resa disponibile, ai sensi dell'art. 140	
	c.g.c., alle competenti Sezioni giurisdizionali territoriali entro il termine di	
	estinzione del giudizio sul conto.	
	IV. All'udienza odierna, il Pubblico Ministero concludeva per la	
	dichiarazione di irregolarità del conto, mentre gli Avv.ti Paolo Celli e	
	Martina Grimaldi, nell'interesse dell'agente contabile, insistevano per il	
	discarico del consegnatario, stante il rigoroso adempimento alle istruzioni	
	vincolanti ricevute in via amministrativa.	
	La causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	5	

	5. Preliminarmente osserva il Collegio che, secondo consolidato indirizzo interpretativo, il giudizio di conto, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 59/2024) <i>“si configura essenzialmente come una procedura giudiziale a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico e ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e non risulta gravato da obbligazioni di restituzione”</i> . In quanto tale, il giudizio di conto ha come destinatari non già gli ordinatori della spesa, bensì gli agenti contabili che riscuotono le entrate ed eseguono le spese (Corte costituzionale n. 292 del 2001) ed è funzionale a dare garanzia della corretta gestione del pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni (Corte costituzionale n. 59 del 2024); tale garanzia costituzionale di correttezza gestionale del pubblico denaro si attua proprio attraverso lo strumento del rendiconto giudiziale (Corte costituzionale n. 1007 del 1998 e n. 114 del 1975), da cui discende il carattere necessario ed ineludibile del giudizio di conto (Corte costituzionale sentenze n. 114 del 1975 e n. 292 del 2001). Coerentemente con tale ratio l’oggetto del giudizio di conto è costituito dallo scrutinio di legittimità della gestione dell’agente, attraverso il controllo giudiziale del “conto” consuntivo dallo stesso predisposto e preventivamente sottoposto alle verifiche poste in essere dagli organi dell’amministrazione, nell’ambito dell’autonomo e distinto procedimento di parificazione (art. 138 c.g.c.)” (da ultimo, nello stesso senso, Corte dei conti Sez. Lazio n. 292/2024, ma si veda anche, <i>ex plurimis</i> , Corte dei conti, Sez. Emilia Romagna n. 88/2023 e Sez. Liguria n. 71/2022).	
	6	

	Alla luce dei sopra riportati principi, l’includibilità della giurisdizione e della competenza del Giudice contabile, che trova fondamento nell’art. 103,	
	comma 2, della Carta costituzionale, non consente che alla verifica del conto	
	possa supplirsi attraverso verifiche interne, tra l’altro del tutto potenziali,	
	regolate dalla stessa Pubblica Amministrazione.	
	Il legislatore ha, infatti, previsto per i conti giudiziali dell’Amministrazione	
	un sistema di “controllo giurisdizionale” affidato ad un Giudice in posizione	
	di terzietà rispetto alla stessa Amministrazione al quale sono attribuiti in via	
	esclusiva l’esame dei conti e la verifica della regolarità delle relative gestioni	
	pubbliche, secondo moduli e procedure ben definiti e non suscettibili di	
	essere derogati	
	6. Ciò premesso, in relazione alla speciale natura del giudizio di conto, non	
	può evidentemente trovare accoglimento l’eccezione di prescrizione,	
	considerato che l’agente contabile è automaticamente costituito in giudizio	
	con il deposito del conto, secondo quanto previsto dall’art. 140, comma 3,	
	c.g.c. (“<i>Il deposito del conto costituisce l’agente dell’amministrazione in</i>	
	<i>giudizio</i>”) e, pertanto, <i>ex art.</i> 2943 c.c., la stessa deve intendersi interrotta in	
	ragione della pendenza del giudizio (cfr., <i>ex plurimis</i>, Sez. giur. Marche,	
	sent. n. 268/2021).	
	Né, a tal proposito, può giovare il precedente giurisprudenziale citato dalla	
	difesa del sig. Bordignon (sentenza della Sez. giur. per la Regione Siciliana	
	n. 1269/2013), non certo conferente, in quanto relativo a conti depositati	
	dall’Amministrazione presso la segreteria della Sezione con un ritardo	
	superiore a cinque anni dalla data di presentazione degli stessi da parte	
	dell’agente contabile. È incontestato, infatti, che, nel caso in esame, il conto	
	7	

	giudiziale sia stato presentato dall'agente contabile in data 14.06.2018 e	
	depositato dall'Amministrazione presso questa Sezione in data 02.12.2019.	
	7. Venendo al merito delle questioni sollevate dal Magistrato relatore del	
	conto, occorre anzitutto chiarire che l'agente contabile, quale consegnatario	
	di beni mobili (nel caso di specie, del Ministero della Difesa – Direzione di	
	Amministrazione dell'Esercito di Padova – Comando Forze Operative Nord	
	di Padova), non assume un mero obbligo di vigilanza sui beni a lui affidati e	
	sul loro corretto utilizzo da parte di coloro ai quali questi vengono assegnati	
	né deve limitarsi a rendicontare tale gestione alla propria Amministrazione.	
	Come agente consegnatario, egli assume, per legge, un pregnante obbligo di	
	custodia, che implica l'obbligo della resa del conto giudiziale ai sensi	
	dell'art. 519, comma 3, del d.P.R. n. 90/2010, al fine di dimostrare, con tale	
	documento contabile (e non con la documentazione di supporto, trattenuta	
	dall'Amministrazione e resa eventualmente disponibile):	
	a) il debito per il materiale esistente all'inizio dell'esercizio e della gestione;	
	b) il materiale avuto in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione,	
	descritto negli ordini di carico;	
	c) il materiale distribuito, somministrato o altrimenti consegnato, descritto	
	negli ordini di scarico;	
	d) il materiale rimasto al termine dell'esercizio o della gestione (art. 519, c.	
	3, d.P.R. n. 90/2010).	
	8. Tali necessarie risultanze, viceversa, non si rinvergono all'interno del	
	conto compilato sul modello 16/M trasmesso dall'Amministrazione e	
	pertanto, già solo per tale motivo, il conto in esame deve ritenersi carente e	
	dunque irregolarmente predisposto, in quanto non aderente alle prescrizioni	
	8	

	di legge finalizzate a dare contezza delle movimentazioni contabili.	
	Se, come evidenziato dalla difesa dell'agente contabile, l'utilizzo del	
	modello 24, previsto dalla disciplina di cui al d.P.R. n. 194/1996 relativa agli	
	enti locali non è automaticamente estensibile all'Amministrazione militare e	
	la mancata adozione di una determinata forma o modello non può incidere	
	sulla validità del conto, è tuttavia necessario che il conto medesimo esibisca,	
	nella sostanza, tutti i dati richiesti dall'art. 616 del R.D. n. 827/1924 e	
	dall'art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, elementi essenziali ai fini della	
	fedele rappresentazione della gestione, e quindi dia atto del carico, dello	
	scarico e dei resti di cui esigere l'introito, dell'esito e della rimanenza (in	
	questo senso, cfr. questa Sezione, sentt. nn. 125, 126, 128, 129, 130 e	
	131/2024).	
	Le stesse istruzioni tecnico-applicative previste dal D.M. 20 dicembre 2006,	
	richiamate dal Ministero della difesa ed allegate dall'agente contabile,	
	esplicitano, al punto 2 del Paragrafo 12, Capo IX, che l'agente consegnatario	
	deve anche compilare, oltre al modello 16/M, ulteriori modelli predisposti	
	dall'Amministrazione, nei quali devono essere inseriti i dati mancanti del	
	conto oggi in esame (vedi il "Quaderno" operativo, allegato 7, pagg.19-20).	
	Dunque, oltre al modello 16/M, che riporta la variazione di valore dei beni	
	affidati al consegnatario ed è il solo documento trasmesso a questa Sezione	
	giurisdizionale, vanno depositati anche:	
	a) il Registro dei conti analitici dei movimenti Aumenti/Diminuzioni,	
	modello CM/4;	
	b) il Registro valutativo dei movimenti – Aumenti modello CM/5A;	
	c) il Registro valutativo dei movimenti – diminuzioni modello CM/5D;	
	9	

	rilevato da consolidato orientamento giurisprudenziale, una situazione di	
	confusione della gestione “ <i>da cui deriva, salvo prova liberatoria, la</i>	
	<i>responsabilità solidale di entrambi gli agenti in relazione ad eventuali</i>	
	<i>ammanchi che dovessero riscontrarsi nelle loro gestioni”</i> (Sez. Giur.	
	Veneto, sent. n. 86/2015).	
	10. Costituisce, altresì, irregolarità del conto la mancata allegazione della	
	prescritta relazione degli organi di controllo interno di cui all’art. 139,	
	comma 2, c.g.c., in quanto tale carenza non consente di avere riscontro circa	
	le attività compiute all’interno dell’Amministrazione per la verifica della	
	regolarità della gestione.	
	Sul punto va richiamata l’ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione, con cui è	
	stato chiarito che “ <i>la relazione prevista dall’art. 139, c. 2, c.g.c. è resa</i>	
	<i>dall’organo di controllo interno individuato dall’ente dovendosi in ogni caso</i>	
	<i>garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all’agente contabile al</i>	
	<i>fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno,</i>	
	<i>dev’essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l’autonomia</i>	
	<i>regolamentare e organizzativa dell’ente, la relazione dovrebbe,</i>	
	<i>preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad</i>	
	<i>esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della</i>	
	<i>documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le</i>	
	<i>risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i</i>	
	<i>versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato</i>	
	<i>un’alterazione dell’assetto contabile con evidenza di eventuali elementi</i>	
	<i>significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello</i>	
	<i>di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto</i>	
	11	

[illegible]